

# TU<sub>2016</sub>, REACH E CLP

L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP E LE  
NOVITÀ NELLA GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO NEI  
LUOGHI DI VITA E DI LAVORO.

Bologna, 19 ottobre 2016

L'implementazione dei Regolamenti Europei delle sostanze chimiche nell'ambito della normativa nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: D. Lgs 15 febbraio 2016 n. 39

*Alessandra Pera*

*Ahmad Abdul Ghani*

**Ministero del lavoro e delle Politiche sociali**


**Il presente intervento non impegna in alcun modo l'amministrazione di appartenenza**



## *Ratio del decreto*

- La necessità di adeguare la normativa nazionale al CLP e d alla direttiva 2014/27/UE che hanno apportato modifiche alle 5 direttive che trattano di sostanze e miscele pericolose negli ambienti lavoro;
- L'aggiornamento prevede modifiche sia **formali** che di **sostanza**.
- Impatta su TU 81 e sulla normativa riguardante la tutela delle lavoratrici madri e la tutela del lavoro dei bambini.

**D.Lgs n. 39 del 15 febbraio 2016**  
**Recepimento della direttiva 2014/27/UE**



**REACH2016**

## Il decreto consta in quattro articoli.

- art. 1, modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- art. 2, modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- art. 3, modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977;
- art. 4, clausola di invarianza finanziaria.

# CLP e D.lgs 81/08

- Applicazione del titolo IX
- Capo I, protezione da agenti chimici
- Capo II, protezione da agenti cancerogeni e mutageni

art.1



Preparato/i



Miscela/e

- agli Articoli 20, 36, 37, 50,222, 28, 235 e 236, comma 4, lettere a) ,b) e f), e agli allegati XV, XXIV, XXVI e XLII



## art. 222 comma 1, lettera b) punto 1,

~~1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto.~~

~~Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;~~

- **1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento.**

## art. 222 comma 1, lettera b) punto 2,

### Soppresso

- ~~• Agenti chimici classificati come prepreparati pericolosi ai sensi del D.lgs 14 marzo 2003 n. 65 nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi~~



## art. 222 comma 1, lettera b) punto 3

- ~~Agenti chimici che pur non essendo classificabili in base ai numeri 1 e 2, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico – fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale~~
- Agenti chimici che pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo lettera b punto 1, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico – fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII.**

# art. 223, comma 1, lettera b

## SDS ---- Reach

~~1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina, ..., prendendo in considerazione in particolare:  
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche~~

**1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina, ..., prendendo in considerazione in particolare:  
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;**



## art. 223, comma 4,

### SDS ---- Reach

~~4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.~~

4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, **il fornitore** di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.



all'articolo 227,(Informazione e formazione per i lavoratori) sono apportate le seguenti modificazioni:  
- comma1, lett d)

### SDS ---- Reach

~~d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.~~

**d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal **fornitore.****



all'articolo 227,(Informazione e formazione per i lavoratori) comma4,

### **SDS ---- Reach**

~~4. Il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.~~

**4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.**



## all'articolo 229, (Sorveglianza sanitaria)

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai **criteri per la classificazione** ((di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.)).

## Classificazione delle sostanze chimiche

Molto tossici	<b>tossici acuti</b>
tossici	<b>tossici specifici per organo bersaglio</b>
nocivi	<b>tossici in caso di aspirazione</b>
sensibilizzanti	<b>sensibilizzanti</b>
corrosivi	<b>corrosivi</b>
irritanti	<b>irritanti</b>
Tossici per il ciclo riproduttivo	<b>tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento</b>
cancerogeni	<b>cancerogeni</b>
Mutageni di categoria 3	<b>mutageni di categoria 2</b>

- **Titolo IX, Capo II,**
- **Protezione da agenti cancerogeni e mutageni:**

Definizioni di:

- agente cancerogeno,
- agente mutageno.



# art. 234 comma 1, lettera a)



## a) agente cancerogeno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003,

n. 65 e successive modificazioni;

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII;

• 1) Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B di cui all'Allegato I del regolamento CLP

• 2) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'Allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso Allegato

## *art.234 comma 1, lettera b)*



### **b) agente mutageno:**

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;


- **1) sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;**

Allegato XXV prescrizioni generali per i cartelli segnaletici

**Il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti»  
è cancellato;**

**è aggiunta la seguente nota collegata al segnale di  
avvertimento «Pericolo generico»:**

**Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato  
per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche  
o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello  
di avvertimento è utilizzato conformemente all'allegato III,  
punto 5, secondo comma, per indicare i depositi di sostanze  
o miscele pericolose**



Dir. 92/58 CEE

segnaletica di sicurezza

Allegato I  
punto 12



Allegato XXVI  
prescrizioni  
generali



**per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni**

1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.

**Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.**

*L'etichettatura di cui al primo comma può essere:*

- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;*
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;*
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose.*



Allegato  
I punto  
12



Allegato XXVI  
prescrizioni generali

Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

**Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato II per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio .**

*I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.*

Lavoratrici madri; Dir. 92/85 CEE  
Allegato C del D. lgs 151/2001

**•a) alla sezione A:**

**Il punto 2**

~~2. Agenti biologici  
agenti biologici dei gruppi di  
rischio 2, 3 e 4 ai sensi  
dell'articolo 268, nonché  
dell'Allegato XLVI del decreto  
legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  
nella misura in cui sia noto che tali  
agenti o le terapie che essi  
rendono necessarie mettono in  
pericolo la salute delle gestanti e  
del nascituro, sempreché non  
figurino nell'Allegato B della  
presente legge.~~

**2. Agenti biologici**

**agenti biologici dei gruppi di  
rischio 2, 3 e 4 ai sensi  
dell'articolo 268, nonché  
dell'Allegato XLVI del decreto  
legislativo 9 aprile 2008, n.  
81, nella misura in cui sia noto che  
tali agenti o le terapie che essi  
rendono necessarie mettono in  
pericolo la salute delle gestanti e  
del nascituro, sempreché non  
figurino nell'Allegato B della  
presente legge.**



**Lavoratrici madri; Dir. 92/85 CEE  
Allegato C del D. lgs 151/2001**

•2) al punto 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

~~•2.1) la lettera a)~~

~~•a) sostanze etichettate~~

~~• R 40;~~

~~• R 45;~~

~~• R 46~~

~~• R 47~~

~~ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II.~~

**•a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:**





**Lavoratrici madri; Dir. 92/85 CEE  
Allegato C del D. lgs 151/2001**

- **Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1A, 1B o 2 (H340, H341),**
- **Cancerogenicità, categorie 1A, 1B o 2 [(H350, H350i, H351),**
- **Tossicità per la riproduzione, categorie 1A, 1B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),**
- **Tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)**

Lavoratrici madri; Dir. 92/85 CEE  
Allegato C del D. lgs 151/2001

**2.2) la lettera b) e'  
sostituita dalla seguente:**

~~b) agenti chimici che  
figurano nell'allegato VIII  
del decreto del decreto  
legislativo 19 settembre  
1994, n. 626, e successive  
modificazioni ed  
integrazioni;~~

**•b) agenti chimici che  
figurano nell'allegato XLII  
del decreto legislativo 9  
aprile 2008, n. 81**

- **b) alla sezione B**

- ~~B. Processi.~~

- ~~Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.~~

- "B. Processi :

- **Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."**



legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante <Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti>.

**Art. 6,**

**1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'**Allegato I**.**



**a): alla sezione I sono apportate le seguenti modificazioni:**

**1) il punto 2 e' sostituito dal seguente:**

~~a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.~~

a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.";



**a):Alla I sezione sono apportate le seguenti modificazioni:**

**2) il punto 3 e' sostituito dal seguente:**

~~3. Agenti chimici:  
a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici, (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+), ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;~~

**3. Agenti chimici: a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:**



- **Tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),**
- **Corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314),**
- **Gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221),**
- **Aerosol infiammabili, categoria 1 (H222),**
- **Liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225),**
- **Esplosivi, categoria “esplosivo instabile”, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205),**
- **Sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);**
- **Perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241),**
- **Tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371),**
- **Tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373),**
- **Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334),**
- **Sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317)**
- **Cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 [(H350, H350i, H351),**
- **Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),**
- **Tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df)**

**b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:**

**1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);**  
**2) possibilità di effetti irreversibili (R40);**  
**3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);**

**4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);**

**5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);**

**6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);**

**7) può ridurre la fertilità (R60);**

**8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);**

**((c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)"));**

**d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;**

**e) piombo e composti;**

**f) amianto.**

- - tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);
- - corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);
- - gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);
- - aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);
- - liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);
- - esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi
- delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);
- - sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);
- - perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);
- - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);
- - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);
- - sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);
- - sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);
- - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);
- - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);
- - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

**b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;**

- **c) piombo e composti;**
- **d) amianto.";**





**b) alla sezione II, il punto 1), è sostituito dal seguente:**

~~II. Processi e lavori:~~

~~1) ((Il divieto e' riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attivita' nel suo complesso)) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.~~

**1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."**



**DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work**

- **Modifica l'allegato XLII del D.Lgs 81/08 inserendo nelle lavorazioni lavori che espongono alla Silice Libera cristallina (frazione respirabile)**
- **L'allegato XLIII che riporta valori limite di esposizione professionale**
- **Viene incrementato il numero delle sostanze e modificato il valore limite per altre.**

# Grazie per l'attenzione

[apera@lavoro.gov.it](mailto:apera@lavoro.gov.it)  
[agahmad@lavoro.gov.it](mailto:agahmad@lavoro.gov.it)